

**SULL'AMMISSIBILITA' DELLA REVOCA DEL
RECESSO DEL REGNO UNITO AI SENSI DELL'ART.
50 TUE MANIFESTATO IN TEMA DI BREXIT**

di Anna Laura Bolognini

Si riscaldano i motori per Brexit 2019, mancando oramai solo tre mesi al divorzio britannico dall'Europa. Se avessimo detto, al momento del referendum del giugno 2016, che a tre mesi dall'attuazione della Brexit ancora non avremmo saputo quali sarebbero stati i termini dell'uscita britannica dall'Unione, non ci avremmo creduto. Eppure è così: anzi, addirittura non si sa nemmeno se l'accordo ci sarà e lo spettro di una hard Brexit è quantomai probabile. In proposito, data la ristrettezza delle tempistiche, il sindaco di Londra, Sadiq Khan, teme il verificarsi di un distacco dall'Unione europea privo di accordo che potrebbe causare gravissime conseguenze di cui, peraltro, nessuno ha piena contezza. Non si deve mai dimenticare infatti che, parlando di Brexit, stiamo assistendo ad un *unicum* nella storia dell'Unione Europea, sia dal punto di vista delle cause che delle conseguenze. Mai prima d'ora si era data attuazione all'art. 50 TUE, vale a dire al recesso volontario e unilaterale di un Paese membro dall'Unione Europea, ritenendo che tale norma dovesse essere inserita nel corpo normativo come una mera previsione volta semplicemente a conferire completezza al testo di riferimento.

Per quanto riguarda la possibilità di una Brexit meno traumatica, non si sono ancora perse le speranze dal momento che martedì 11 dicembre, verrà

sottoposto alla Camera dei Comuni il testo di un pre-accordo raggiunto con Bruxelles. Tuttavia, dopo l'approvazione dal parte del Governo britannico di questo documento, quattro ministri si sono dimessi a seguito del nulla osta espresso dal Gabinetto e le sorti dell'intesa restano tutt'altro che certe poiché, in Gran Bretagna, si presume non passerà il vaglio del Parlamento. Ne deriva che, in questa situazione oltremodo complessa, l'idea di un nuovo referendum stia prendendo sempre più corpo anche per evitare che si giunga al marzo 2019 con l'inerzia del momento che porterebbe ad una hard Brexit. Gli ottimisti sostenitori di un secondo referendum, tuttavia, dimenticano che l'ostacolo principale a questa soluzione è costituito dal testo dell'art. 50 TUE, non essendoci alcuna indicazione nel testo del Trattato sul diritto della Gran Bretagna di tornare sui propri passi e ritirare la notifica di recesso inviata due anni fa al Consiglio europeo.

Risulta chiaro dunque che l'art. 50 TUE è stato concepito alla stregua di una disposizione che non sarebbe stata mai utilizzata e, pertanto, formulata in maniera estremamente generica ed imprecisa, da tutti i punti di vista. Alla luce di queste premesse, quali potrebbero essere le fonti legislative in cui individuare ragioni a sostegno di una risposta positiva al *turn around* di Londra?

Innanzitutto, avendo riguardo al principio generale di cooperazione tra Stati membri, non si potrebbe escludere che il diritto di ripensamento venisse riconosciuto ad un soggetto che fosse ancora parte formalmente -vale a dire prima dei due anni dalla notifica del

recesso al Consiglio- dell'Unione europea, a condizione che però non ne abusi.

Un altro argomento a sostegno della possibilità di un ripensamento per Londra, è rappresentato dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969 che rappresenta la guida fondamentale per l'interpretazione dei trattati internazionali e che prevede, all'art. 68, la possibilità per uno Stato che abbia già manifestato (notificato) l'intenzione di recedere dall'Unione, di revocare il proprio recesso in ogni momento prima che sia divenuto efficace. Inoltre, considerando anche l'art. 65 della stessa Convenzione che stabilisce un periodo di tempo minimo di tre mesi prima che la misura notificata possa divenire efficace, questa può essere ritirata fino a quando non produce effetti sostanziali per le altre parti del Trattato. Pertanto, nelle more dell'efficacia del recesso, il Regno Unito potrebbe legittimamente mutare il proprio orientamento manifestando l'intenzione di rimanere nell'Unione per il verificarsi di diversi motivi tra cui, ad esempio, la convocazione di un nuovo referendum che potrebbe decidere per il *Remain*.

L'argomento di maggiore rilevanza a favore dell'ammissibilità della revoca della notifica del recesso britannico è costituito proprio dall'intero corpo normativo del diritto dell'UE, cominciando dall'art. 1 TUE che auspica la promozione di *“un'Unione sempre più stretta tra i popoli d'Europa”*, intendendosi con ciò anche la realizzazione di una cooperazione improntata alla buona fede e, all'occorrenza, della possibilità di cambiare orientamento

su decisioni già prese senza per questo compromettere i rapporti con gli altri Stati membri.

Perfino la Corte di Giustizia Europea è stata investita della problematica e si dovrà a breve pronunciare circa la revocabilità del recesso manifestato ai sensi dell'art. 50 TUE. Nel frattempo che la Corte formuli la propria interpretazione, che assumerà importanza fondamentale sul caso Brexit, l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia ha rilasciato un parere ufficiale in cui ritiene che *“l'articolo 50 TUE consente di revocare unilateralmente la decisione di lasciare l'Unione Europea fino a quando l'accordo di ritiro non viene concluso formalmente, a condizione che la revoca sia stata decisa in conformità con i requisiti costituzionali dello Stato membro e sia formalmente notificata al Consiglio europeo.”*

A dire il vero la Corte non è in alcun modo tenuta ad uniformarsi al parere dell'Avvocato Generale avendo dimostrato in varie occasioni di discostarsene nel caso in cui non lo ritenesse opportuno o conforme ad una più corretta interpretazione delle norme di legge. Ciò che è incontestabile, a ben vedere, è la necessità di procedere ad una riformulazione dell'art. 50 TUE che lo renda più preciso e meno lacunoso, idoneo ad essere applicato a disciplinare situazioni analoghe a quella in esame che, visto il precedente, in futuro non è detto che non si ripresentino nuovamente.